Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 21 luglio — Numero 171

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 18 giugno u. s. n. 820, che autorizza a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario, dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 150 del 27 giugno p. p., sono incorsi i seguenti errori che qui si rettificano:

1. È stata omessa la indicazione del mese di giugno nella data della legge stessa.

2. Nella intestazione della tabella annessa, si è indicato l'esercizio 1921-922 anzichè quello 1922-923.

3. Lo stanziamento del capitolo 17 della tabella stessa, è indicato in L. 10 0 anzichè in L. 1.000.000.

4. Lo stanziamento del capitolo 30, è indicato in L. 83.2000 anzichè in L. 83.200.

5. Ed infine, lo stanziamento del capitolo 109, è indicato in L. 310.95 anzichè in L. 310.950.

LEGGI E DECRETI

Il numero 962 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1921, n. 1286, che apporta modificazioni al R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, relativo all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — Il terzo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che non sono approvati negli esami di una o due materie obbligatorie possono dare esami di riparazione, e, se approvati, sono classificati alla coda del loro corso; se invece sono ancora riprovati saranno chiamati a sostenere un nuovo esame di riparazione insieme al corso successivo, col quale saranno classificati, se ottengono l'approvazione.

« Coloro poi che non sono approvati nel primo scrutinio di esami in più di due materie obbligatorie, potranno essere chiamati a sostenere soltanto un esame di riparazione col corso successivo, e, se approvati, saranno classificati con lo stesso come se ad esso avessero appartenuto.

« Coloro che non ottengono l'approvazione anche negli esami col concorso successivo, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento ».

Art. 2. — Il presente decreto avrà vigore dal 1° settembre 1921 al 30 giugno 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 963 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni pel finanziamento delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — MAGGIORINO FERRARIS.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 965 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1921, num. 1296, che regola l'avanzamento degli ufficiali di complemento trasferiti nei quadri del servizio attivo permanente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 964 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LANZA DI SCALEA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 951 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale di ruolo delle Amministrazioni statali del cessato regime in servizio delle nuove Provincie, i cui emolumenti globali mensili siano inferiori a L. 1000, ivi compreso il caro viveri trimestrale, è concesso un importo di L. 1000 (mille) in acconto dei benefici economici, che potranno derivare per effetto dell'assimilazione al personale corrispondente del Regno.

Il predetto personale sarà tenuto a rifondere la differenza in più qualora i benefici suddetti dovessero risultare inferiori all'anticipazione assegnata.

Art. 2.

La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie, a quello delle magistrature giudiziarie, dell'avvocatura erariale e neppure al personale operaio.

L'importo rimane stabilito:

a) nella misura di due terzi per il personale di seguito indicato:

1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico:

2° guardie, agenti, sotto impiegati e impiegati della guardia di pubblica sicurezza;

b) nella misura della metà per il personale postale, telegrafico e telefonico avente diritto a sistemazione in ruolo.

Art. 3.

L'importo di cui all'art. 1 non è dovuto al personale insegnante in servizio effettivo nelle scuole medie, industriali, commerciali e nautiche statali delle nuove Provincie, contemplato da altro provvedimento speciale in corso di esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

Il numero 969 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 26 novembre 1911, n. 1317;

Veduto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura massima del compenso da corrispondere per ogni giorno di servizio, agli addetti ai corpi armati municipali ed ai pensionati dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni, assunti in servizio in forza del Nostro decreto 26 novembre 1911, n. 1317, è elevata da L. 1,95 a L. 6,50, con effetto dal 1° luglio 1921 e fino a quando saranno corrisposte ai pensionati dello Stato le indennità concesse con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e con il decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PEANO — ANILE.

Visto, Il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 971 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 427 per la prevenzione e la cura della pellagra approvato con R. decreto 5 novembre 1903, n. 451;

Veduto il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I compensi per le verifiche e le perizie del mais che si importa nel Regno per uso alimentare, stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento per l'esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 427, per la prevenzione e la cura della pellagra, approvato con R. decreto 5 novembre 1903, n. 451, sono raddoppiati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTINI.

Visto, *il guardasigilli*: ROSSI LUIGI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge in data 31 agosto 1921, numero 1269;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la deliberazione 5 marzo 1922 con cui la Giunta provinciale, straordinaria dell'Istria sostituisce agli articoli 1, 2, 41, 51, 55 e 58 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario dell'Istria, gli articoli seguenti:

Art. 1. — L'Istituto di credito fondiario creato dalla Dieta provinciale istriana ha lo scopo di concedere prestiti garantiti di ipoteca sopra beni stabili siti nella provincia d'Istria, nei territori dei comuni di Zara e Lagosta annessi all'Italia e nella città di Trieste e suo territorio, verso emissione di lettere di pegno.

Art. 2. — L'Istituto ha la sua sede in Parenzo, porta la firma « Istituto di credito fondiario dell'Istria » ed ha per suggello lo stemma provinciale contornato dalla firma predetta. Nei centri maggiori si possono istituire, d'accordo con la Giunta provinciale, delle agenzie dell'Istituto.

Art. 41. — L'Istituto concede mutui fino all'importo minimo di L. 200 sopra realità situate nella provincia d'Istria, nei territori dei comuni di Zara e Lagosta annessi all'Italia e nella città di Trieste e suo territorio, ed inscritte in un libro fondiario.

Mutui per importi minori di 200 lire potranno essere concessi solo quando si tratti di convertire mutui preesistenti dell'Istituto da un maggiore a un minore saggio d'interesse.

Per mutui su stabili nella provincia d'Istria per importi superiori a L. 10,000 e per mutui di qualsiasi importo, in quanto assicurati su stabili siti fuori della provincia d'Istria, è necessario l'assenso della Giunta provinciale.

Sopra beni immobili che per legge non possono essere colpiti di esecuzione, sopra teatri, sopra stabilimenti montanistici, cave di pietra e simili l'Istituto non concede mutui.

Art. 51. — La Direzione ha la sua sede a Parenzo, e si compone:

1° di un direttore con assegno di funzione;

2° di sei consiglieri d'amministrazione, ai quali potrà essere assegnato un compenso per la presenza, alle sedute nella misura stabilita dalla Dieta, sopra proposta della Giunta provinciale;

3° di un segretario legale, impiegato stabile dell'istituto, con voto consultivo.

Il direttore viene nominato dalla Dieta provinciale.

I sei consiglieri d'amministrazione vengono eletti dalla Dieta provinciale per l'intiero periodo dietale e continuano nell'ufficio fino a che una nuova Dieta non sia passata ad altre elezioni.

Oltre ai sei consiglieri di Amministrazione, la Dieta provinciale elegge, per i casi di loro impedimento, un primo e un secondo sostituto.

I sostituti verranno chiamati a fungere nel loro ordine di rango, tosto che sia giunta alla Direzione notizia che uno dei consiglieri effettivi è impedito dal prendere parte alla seduta.

Tanto i consiglieri d'Amministrazione quanto i sostituti possono essere rieletti.

La Dieta provinciale destina chi, fra i consiglieri di Amministrazione, abbia da sostituire il direttore nei casi di suo impedimento.

In caso d'impedimento del segretario la Giunta provinciale stabilisce il suo sostituto, sopra proposta della Direzione.

Almeno uno dei consiglieri di amministrazione ed entrambi i sostituti devono aver sede a Parenzo.

Uscendo alcuno dei membri della Direzione o dei sostituti prima dell'espiro del mandato, la Dieta provinciale procede ad elezione suppletoria nella sua prossima convocazione.

Qualora però in conseguenza di questa uscita, la Direzione non si trovasse in numero sufficiente per deliberare validamente, o le venisse a mancare il sostituto del direttore, incomberà alla Giunta provinciale di prendere in via provvisoria le opportune disposizioni, fino a che siano seguite le nuove elezioni per parte della Dieta provinciale.

Art. 55. — I consiglieri d'amministrazione e rispettivamente i sostituti sono obbligati ad intervenire alle sedute, ad assumere referati, a votare sulle proposte loro presentate, e ad intraprendere, dietro richiesta del direttore, scontri e ritirare informazioni.

I consiglieri d'amministrazione e rispettivamente i sostituti dovranno votare con rigorosa imparzialità, ed in dubbio per quella opinione che ha per sè una sicurezza maggiore per l'Istituto. Devono astenersi dal voto, qualora siano personalmente interessati nell'oggetto, o vi sia interessato il loro mandante, oppure una persona loro consanguinea od affine sino al terzo grado inclusivo.

Il segretario è tenuto ad evadere gli affari correnti, i referati assegnatigli, a compilare i protocolli di seduta, e ad apparecchiare per la spedizione i conchiusi di seduta.

La Giunta provinciale, d'accordo con la Direzione dell'Istituto, stabilisce il regolamento sulla gestione interna degli affari, sulla sfera d'azione dei singoli organi e sul procedimento da osservarsi, ad ogni cambiamento del detto regolamento.

La Direzione stabilisce, con l'approvazione della Giunta provinciale, il regolamento per le agenzie (art. 2), il cui scopo principale è quello di ricevere le domande di mutui, di esaminarle, di chiedere eventuali completamenti e di proseguirle all'Istituto con proprio parere. A richiesta ed a spesa delle parti possono le agenzie eseguire gli estimi degli immobili offerti in pegno anche senza speciale incarico dell'Istituto, attenendosi alle direttive generali della Direzione.

Art 58 — La Giunta provinciale funge:

1° come autorità di sorveglianza:

a) col delegare uno dei suoi membri a prendere parte alle sedute della Direzione, col diritto di sospendere, sino alla decisione della Giunta provinciale (II), i conchiusi che ritenesse dannosi alla sicurezza del patrimonio provinciale, od all'interesse della Provincia o dell'Istituto di credito fondiario;

b) coll'affidare al membro delegato l'esercizio delle incombenze assegnategli dalla legge 24 aprile 1874, n. 38 B, L. I. art. 7 in luogo del commissario governativo;

c) col farsi rimettere dalla Direzione prospetti periodici sui vari rami della gestione dell'istituto e copia dei protocolli delle sedute; coll'esaminare periodicamente i libri dell'Istituto, particolarmente per quanto concerne il regolare acquisto dei crediti ipotecari, e l'emissione ed ammortizzazione delle lettere di pegno; coll'effettuare scontri di cassa;

d) presenziando, mediante un suo membro delegato, alle estrazioni a sorte delle lettere di pegno (art. 21).

2° come autorità deliberante:

decide:

a) sui conchiusi della Direzione sospesi dal proprio membro delegato, dopo sentito il direttore od il suo sostituto, e ciò entro il termine di giorni 8 dalla relativa seduta;

b) sopra gravami presentati da possessori di lettere di pegno contro il mancato adempimento degli obblighi contratti dall'Istituto (art. 25) e sui ricorsi interposti contro i conchiusi della Direzione;

c) sulla concessione di mutui ipotecari o di anticipazioni sopra i oteche site nella provincia d'Istria per importi superiori a L. 10.000, o sulla concessione di mutui o anticipazioni per qualsiasi importo, in quanto assicurati su stabili siti fuori della provincia d'Istria (art. 5, 41); se si abbia da rinunciare all'assunzione di una stima, ponendo a base della concessione del mutuo un multiplo della rendita netta catastale maggiore di 20 (articolo 43);

d) sulla concessione di svincoli parziali della ipoteca originaria, in quanto si riferiscano a mutui soggetti all'approvazione della Giunta provinciale;

e) sulla modificazione di piani di ammortizzazione nel caso previsto dal secondo capoverso dell'art. 40;

f) sulla fissazione dei piani di ammortizzazione delle lettere di pegno, sull'ammontare delle lettere di pegno da estrarre a sorte e sul giorno dell'estrazione;

g) sull'importo massimo dell'accettazione di versamenti in conto corrente e sulla misura degli interessi per le operazioni di sconto, di anticipazione e di conto corrente indicate all'articolo 5 lettera *a*, *b*, *c*, ed *f*;

h) sul per cento massimo della provvigione da calcolarsi per la negoziazione, per conto dei mutuari, dei titoli emessi per mutui in lettere di pegno;

i) se si ha da por mano al capitale del fondo di riserva (art 8);

l) sopra proposte d'acquisto di realità col fondo di riserva per l'esercizio dell'Istituto (art. 6):

m) procedendo alla nomina definitiva degli impiegati e servi e fissando il numero e gli emolumenti del personale ausiliario (art. 53);

n) sulla nomina del sostituto del segretario e sulle disposizioni provvisorie da prendersi mancando il sostituto del direttore o il numero di consiglieri necessario per la validità dei conchiusi (art. 51);

o) sopra proposte alla Dieta provinciale per modificazioni dello statuto e per lo scioglimento dell'Istituto (art. 61);

p) fissando il regolamento interno ed ogni cangiamento del medesimo (art. 55);

q) se la Direzione rimette qualche affare alla sua decisione

3° come autorità di controllo:

a) accertando su ciascuna lettera di pegno mediante la firma dell'assessore delegato giusta il punto 1 = C del presente paragrafo, che la medesima fu emessa in base ad una ipoteca regolarmente ottenuta;

b) verificando il regolare procedimento, e rilasciando alla Direzione analoga conferma, nella permuta di lettere di pegno di un importo maggiore con lettere di pegno di un importo minore, o viceversa nel cambio di lettere di pegno guaste con nuove, e nella emissione di nuove lettere di pegno in luogo di quelle giudizialmente ammortizzate.

Art. 2.

In tutti gli articoli dello statuto, e negli atti dell'Istituto, la dicitura « lettera di pegno » è sostituita con la dicitura « cartella fondiaria ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 giugno 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari).

SIRE!

In seguito a clamorose manifestazioni ostili all'Amministrazione comunale, verificatesi nel gennaio scorso nel comune di Gonnosfanadiga, a causa del malcontento della popolazione pel malgoverno della cosa pubblica, e culminate nell'invasione del Municipio, tutti i consiglieri assegnati al Comune rassegnarono le dimissioni, cosicchè il prefetto, per assicurare la continuità dei servizi, dovette affidare la gestione provvisoria della civica azienda ad un suo commissario.

Non essendo possibile, data la tensione degli animi, indire per ora le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, ed occorrendo, d'altra parte, condurre a compimento la soluzione di vari importanti problemi cittadini, e provvedere, principalmente, alla sistemazione delle finanze comunali, si rende necessario, siccome ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 maggio scorso, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio dell'attuale commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gonnosfanadiga, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2

Il signor cav. Mario Mela, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 17 marzo 1922, n. 667, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese al reg. 9, fog. 3425, col quale venne costituita la Commissione incaricata di fissare la quota percentuale in base alla quale dovranno essere elevate, in rapporto ai prezzi di costruzione, le indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed immobili, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del R. decreto 18 aprile 1920, n 580;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in seno alla predetta Commissione del rappresentante del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia e del suo supplente, giusta la proposta contenuta nella lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 31 maggio scorso, n. 7382/23-A II, e ritenuta altresì la necessità di provvedere alla sostituzione di uno dei due segretari della Commissione;

Decreta:

Il comm. ing. Guido Lori e il suo supplente cav. uff. ing. Erminio Granone cessano di far parte della Commissione suddetta e in loro vece sono chiamati a farne parte quali rappresentanti del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia il cav. uff. ing. Ubaldo Lenzi, direttore dell'Ufficio ricostruzioni di Gorizia, ed in caso d'impedimento il cav. ing. Carlo Cuniberti, vicedirettore dell'Ufficio medesimo.

L'avv. Giuseppe Toffano è a sua volta sostituito nelle funzioni di segretario della Commissione dal cav. uff. avv. Guido Tinti, primo segretario nel Ministero dei lavori pubblici.

Roma, 15 giugno 1922.

Il ministro
RICCIO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Ritenuto che con richiesta 4 marzo 1922 l'Opera nazionale dei combattenti ha instato perchè venga ordinato il trasferimento al suo patrimonio dei sottoscritti fondi già appartenenti alla Fidecommissaria del principe di Palagonia, oggi dell'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo:

A) Fondi «Sciarrone e Sciarronello» fra loro confinanti, situati rispettivamente nelle località Quartiere e Valle Corvo, in territorio del comune di Piedimonte Etneo (Catania), a sud-ovest dell'abitato da cui distano quattro o cinquecento metri. Nel vecchio catasto (Agenzia delle imposte dirette di Linguaglossa), estratto dall'art. 2446 dei terreni di detto Comune, figurano inscritti al nome della Fidecommissaria del principe di Palagonia, sezione D, nn. 174, 175, 209, 210, per l'estensione di salme catastali 1 039, pari ad Ha. 2,43,13 circa e con la rendita imponibile di ducati 84,03, pari a L. 357,12

Dal sommarione provvisorio delle mappe del nuovo catasto non ancora attivato figurano intestati all'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo al foglio di mappa XXV, nn. 172, 173, 237, per l'estensione di ett. 1,84.57.

B) Fondo Giardino di presa, sito anch'esso in comune di Piedimonte Etneo, e propriamente a sud-ovest della frazione Presa, in prossimità dell'abitato.

Nel vecchio catasto estratto dal n. 2446 dei terreni del detto Comune, figura intestato alla fidecommissaria del principe di Palagonia, sez. *E*, nn. 4, 6, 9 e 13 per l'estensione di salme catastali 3,047 pari ad Ha. 6,32.98 circa, e coll'imponibile di ducati 133,85 pari a L. 568,84.

Dal sommarione provvisorio del catasto nuovo non ancora attivato, figura intestato all'Ospedale civico e Benefratelli di Palermo al foglio di mappa 26, nn. 180. 182, 205 e 254 per l'estensione di Ha. 4,49.43.

C) fondo «Dirupata» sito pure in comune di Piedimonte Etneo, in contrada «Scalazze» ad est dell'abitato, al quale è quasi attaccato.

In catasto vecchio estratto n. 2446, figura inscritto al nome della surrichiamata Fidecommissaria sezione E, nn. 181 e 182 per la superficie di salme catastali 0.602 pari ad ettari 1.05.29 circa, con la rendita imponibile di ducati 51,86, pari a L. 220.40. Dal sommarione del catasto nuovo non ancora attivato figura intestato all'Ospedale civico benefratelli di Palermo al foglio di mappa XV nn. 38, 39 per l'estensione di ettari 1.06.29.

Ritenuto che detta richiesta, regolarmente comunicata all'Ospedale civico benefratelli di Palermo, viene fatta a sensi e per gli effetti dell'art. 9 n. 2 e dell'art. 10 prima parte del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore consigliere comm. Emilio Zapparoli;

Considerato che, a seguito della menzionata comunicazione la Amministrazione dell'Ospedale Civico e Benefratelli di Palermo, con atto 16 marzo 1922 ha fatto opposizione alla richiesta dell'Opera deducendo:

a) che i tre fondi richiesti fanno parte di un complesso di

terreni, che essa è stata superiormente autorizzata ad alienare ai pubblici incanti pel prezzo base di L. 315.000, già impegnativamente offerto dalle cooperative Eduardo Pantano e Borgata Presa, e se si stralciassero quei tre fondi dall'asta all'Opera Pia non resterebbero che gli altri piccoli senza la possibilità di utile vendita e con evidente danno del patrimonio ospitaliero;

b) che i tre fondi medesimi non sono suscettivi di importanti trasformazioni culturali;

Considerato che, se la deduzione di cui sopra alla lettera a) non può presentare concludenza veruna di fronte alle disposizioni categoriche del regolamento legislativo sopra citato, che, mirando ai fini d'ordine superiore, non permettono di aver riguardo a circostanze che a quei fini sono completamente estranee; la deduzione invece, di cui alla lettera b), trova sufficiente fondamento nelle particolari condizioni dei fondi richiesti in rapporto al piano colturale proposto dall'Opera.

Se infatti si tenga presente che, giusta quanto risulta dal detto piano, i tre fondi in disputa si trovano per la massima parte coltivati ad ortaggi, e sono dotati da numerose piante da frutto, in specialità di aranci, che vi prosperano abbastanza bene, è giocoforza ritenere che data la consistenza delle coltivazioni attuali, sussidiate, se pure incompletamente dalla irrigazione, la proposta loro trasformazione a vigneto non presenti comparativamente quel carattere di importanza, che è voluto dalla legge e che del resto nella specie è eziandio stridentemente resistito, dalla estenzione limitata dei fondi medesimi, e, nella maggior parte di essi, anche da quella limitatissima delle zone che verrebbero rispettivamente trasformate;

Considerato che, stando così le cose, la richiesta dell'Opera non può essere accolta;

Per questi motivi:

Il Collegio centrale arbitrale, visti gli articoli 9 e 10 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, nn. 55 e 5, 6 e 7 del R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Dichiara

non farsi luogo alla richiesta di trasferimento proposta con atto 4 marzo 1922, dall'Opera nazionale per i combattenti rifeibilmente ai fondi « Sciarrone », « Sciarronello », « Giardini di Prosa » e « Dirupata », siti in comune di Piedimonte Etneo (Catania) e superiormente descritti alle lettere A) B) e C).

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi negli uffici della segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, addì 30 maggio 1922 e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 14 giugno successivo.

Nonis — Brizi — Gatti — Zattini — Zapparoli, *estensore* — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 14 giugno 1922.

Antonio Castellani, *segretario*.

Per copia conforme al suo originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 19 giugno 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 18 corrente in San Rocco di Camogli, provincia di Genova, e in Collestatte, provincia di Perugia, sono state attivate al servizio pubblico, ricevitorie telegrafiche di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 18 stesso, in Tufara Valle, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 27 maggio 1922:

Sandri Attilio, computista catastale, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1922, con l'annuo assegno di L. 1850.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Filo Riccardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 10 febbraio 1922.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Vicenzi cav. Ivo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 3 marzo 1922.

Con R. decreto del 26 marzo 1922:

Rosano cav. Giovanni, tenente colonnello, l'anzianità del grado di tenente colonnello stabilita all'8 giugno 1917 con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1917 è rettificata al 28 maggio 1917.

Maggiori.

Con R. decreto del 19 marzo 1922:

Paolocci cav. Luigi, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 17 febbraio 1921, richiamato in servizio attivo dal 17 febbraio 1922 con decorrenza assegni dal 1° marzo 1922.

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 926;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto il R. decreto 13 febbraio 1921, n. 197, che sostituisce alcuni articoli del predetto regolamento generale universitario;

DECRETA:

Sono aperti i concorsi per professore straordinario:

A) nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1° alla Cattedra di patologia e clinica chirurgica della R. università di Sassari;

2° alla Cattedra di clinica oto-rino-laringoiatria della R. università di Pavia;

3° alla Cattedra di anatomia umana normale (descrittiva o sistematica, topografica e microscopica) della R. università di Sassari;

B) nella Facoltà di scienze:

1° alla Cattedra di chimica generale della R. università di Bologna;

C) nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1° alla Cattedra di archeologia della R. università di Torino;

2° alla Cattedra di storia della Chiesa della R. università di Napoli.

D) nelle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri:

1° alla Cattedra di architettura tecnica del R. politecnico di Torino;

2° alla Cattedra di ferrovie del R. politecnico di Torino.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 novembre 1922 e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano, con indicazione del numero dei pacchi che si spediscono;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

I concorrenti che non appartengano all'insegnamento e all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della Cattedra messa a concorso.

In luogo di pubblicazioni possono essere presentati, secondo la natura della Cattedra cui occorre provvedere, tavole, modelli disegni di lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti s'intendono presentati in tempo utile, ove, da documenti rilasciati dagli uffici postali e ferroviari del Regno, risulti che essi sono stati spediti, se per posta, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia, almeno 10 giorni prima della scadenza e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di 10 giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Le domande, coi titoli accademici, dovranno essere inviate al Ministero in piego separato, e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni oltre all'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente e il concorso a cui prende parte.

Roma, 14 luglio 1922.

Il ministro
ANILE.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
del R. Collegio Ghislieri in Pavia

Veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri, approvato col R. decreto 19 gennaio 1893, n. XLIV (parte supplementare), e modificato coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno 1905, n. CLV (parte supplementare); veduto il relativo regolamento approvato col R. decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII (parte supplementare), e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916 n. 1512, nonchè la propria deliberazione 30 maggio 1922, n. 523, reca a notizia quanto segue:

I. — Per il prossimo anno accademico 1922-1923 sono vacanti e da conferire mediante concorso dodici posti gratuiti di fondazione Ghislieri per giovani ammessi ad un corso universitario, il quale conduca ad una laurea oppure ad un diploma di ingegnere o architetto.

Uno dei suddetti posti è riservato *iure loci* a giovani nati e tuttora domiciliati nella città o diocesi di Pavia.

II. — Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si terranno in Pavia, in epoca da destinarsi, dinanzi a Commissioni nominate dal rettore della R. Università; i concorrenti saranno a tempo debito avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno nei giorni feriali e nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al 12 agosto p. v., e non più tardi, dirigere o presentare a questa Amministrazione la rispettiva domanda indicando l'attuale loro recapito e la Facoltà o Scuola universitaria a cui intendono inscriversi. Le domande pervenute a questa Amministrazione oltre le ore 16 di detto giorno, o non corredate dai regolari documenti prescritti, non saranno tenute in considerazione alcuna.

Titoli necessari per l'ammissione

IV. — La domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai documenti che seguono:

A. Certificato di nascita del concorrente;

B. Certificato di nascita del padre: per l'ammissione si richiede che i genitori, o almeno il padre, appartengano alle provincie lombarde - cioè quelle di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio - come sono ora costituite, oppure che vi abbiano domicilio debitamente riconosciuto almeno da venti anni, e vi tengano residenza;

C. Certificato di nascita della madre;

D. Diploma di licenza dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito a primo scrutinio, nella prima o seconda sessione di esami, la licenza in un Liceo o in un Istituto tecnico, Regio o pareggiato, e che in essa ha raggiunto la media generale di almeno sette decimi, nelle votazioni d'esame di licenza o nelle votazioni dello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso. In difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami, colle condizioni di cui sopra. Nei riguardi dei candidati che furono sotto le armi almeno per sei mesi anteriormente al 1° novembre 1918 non si richiede, tra i requisiti di ammissione, la media generale di almeno sette decimi nelle materie d'esame di licenza, o nello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso, nè si richiede che gli esami siano stati superati a primo scrutinio, e però, in via eccezionale, si concede ad essi l'ammissione al concorso anche se la media generale risulti inferiore ai sette decimi o se gli esami siano stati superati in sede di riparazione. I candidati che intendono fruire di questa, come delle

altre facilitazioni stabilite nei riguardi dei giovani che furono sotto le armi, dovranno presentare anche un'attestazione comprovante il servizio militare;

E. Prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei precedenti anni di Liceo o di Istituto tecnico; all'uopo potrà anche supplire la presentazione delle pagelle in forma regolare;

F. Gli aspiranti già studenti universitari, oltre la produzione dei documenti indicati alle lettere *D* e *E*, dovranno debitamente far risultare d'aver ottenuto almeno l'approvazione negli esami su tutte le materie suggerite dal Consiglio di Facoltà o da quello della scuola a cui furono iscritti per gli anni scolastici precedenti; da questo obbligo sono eccezionalmente dispensati i candidati che per gli impegni del servizio militare non avessero potuto sostenere detti esami;

G. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne domicilio negli ultimi tre anni;

H. Certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I. Attestazione del sindaco sullo stato di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere nè proseguire gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune e altrove;

f) la rendita annua approssimativa o l'ammontare delle passività o delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L. Attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita o da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M. Dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò verranno sottoposti ad una visita medica che sarà fatta nel giorno precedente agli esami da un sanitario da designarsi dal Collegio.

AVVERTENZE.

La domanda d'ammissione e i relativi documenti possono presentarsi con esenzione da bollo a termini dell'art. 143 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte 3ª), annesso al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 - i documenti indicati alle lettere *A, B, C, F, G, H, I, L, M* dovranno essere debitamente legalizzati.

I certificati degli esami universitari (per i candidati non ex-militari) che non potessero allegarsi alla domanda, perchè non ancora ottenuti, potranno essere presentati dopo gli esami di concorso ma non più tardi del 30 novembre p. v.

Esami

VI. — Gli esami di concorso comprendono una prova scritta e tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che, pur aggirandosi attorno alle materie comprese nei vigenti programmi d'insegnamento per i Licei e per gl'istituti tecnici, diano modo più particolarmente di giudicare la cultura generale del giovane e la maturità del suo ingegno.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli saranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta saranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire fra loro, nè con alcuna persona estranea; è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario italiano.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Le tre prove orali consisteranno:

a) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di giurisprudenza o a quella di lettere e filosofia: nei tre esami di storia, di filosofia e di latino, comprendente questo ultimo principalmente l'interpretazione di un passo di prosa classica latina, che offrirà occasione anche per saggiare le conoscenze del candidato circa la letteratura e, in genere, la civiltà romana;

b) per i concorrenti già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di Medicina e chirurgia, oppure alla Facoltà di scienze per la laurea nelle scienze naturali, oppure alla scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: nei tre esami di fisica, di storia naturale e di storia civile, con facoltà (per i candidati provenienti dal Liceo) di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia secondo i programmi del triennio liceale;

c) per i concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze per la laurea in matematica, o in fisica, o in chimica, oppure per il biennio preparatorio alle scuole d'applicazione d'allievi ingegneri o architetti: nei tre esami di matematica, di fisica e di storia civile, con facoltà (per i candidati provenienti dal Liceo) di optare fra quest'ultimo esame e quello di filosofia secondo i programmi del triennio liceale.

Ogni prova orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali si intende escluso dal concorso.

VII. Ognuna delle prove di concorso sarà classificata coi punti di merito, dal minimo di zero al massimo di cinque; alla somma dei punti ottenuti nelle quattro prove d'esame di concorso saranno aggiunti per ogni concorrente i punti superiori a cinque nella media generale da lui conseguita negli esami di licenza dal Liceo o dall'Istituto tecnico, o nello scrutinio finale per la dispensa da detto esame: risulterà così la votazione complessiva ottenuta nel concorso. Per esse e incluso nella graduatoria degli eleggibili necessita che detta votazione complessiva non sia inferiore a punti dieci su 25.

Per l'anno accademico 1922-1923 non potranno essere conferiti, a nessun titolo, più di dodici posti di fondazione Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto occorre anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione regolare nel ruolo degli studenti della della R. Università di Pavia: i candidati che furono sotto le armi almeno per sei mesi anteriormente al 1° novembre 1918, potranno essere ammessi al godimento del posto anche se già inscritti in una scuola d'applicazione.

Pavia, 23 giugno 1922.

Il presidente
avv. G. Vittorio.

Il segretario
A. Crespi-Reghizzi.

R. Scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a n. 10 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia e a n. 10 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai primi 4 dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai primi 3 dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8 quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della scuola secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 7 vincitori del concorso vi saranno donne ad esse prima che agli uomini saranno assegnati i posti col sussidio di L. 75 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo per detti primi 7 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere di tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio, ed allora i posti gratuiti nel convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possano conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri, vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina di venerdì del 27 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 1 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1921, alla Direzione della scuola, o non più tardi del 15 ottobre 1921, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1903, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore universitaria.

Pisa, 3 luglio 1922.

Il direttore: LUIGI BIANCHI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1903, n. 649.

Omissis.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università (*), ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatori nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici o risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo o presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I temi per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Riconosciuta la necessità di procedere alla edizione di una Carta aeronautica del Regno, che offra ai naviganti dell'aria il sussidio di copiose indicazioni e di sicuri riferimenti;

Considerato che solo un pubblico concorso possa dare sicuro affidamento per la migliore riuscita di tale carta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

È bandito un concorso per l'edizione di una carta aeronautica d'Italia.

I requisiti, a cui detta carta dovrà soddisfare, sono fissati sull'annesso capitolato.

Al concorso potranno partecipare tutti i cittadini italiani.

Al concorso sono assegnati i seguenti premi:

1° premio lire ventimila (20.000);
2° premio lire diecimila (10.000);
3° premio lire cinquemila (5000).

Art. 2.

I concorrenti dovranno presentare l'originale o la riproduzione litografica di un foglio della futura carta aeronautica d'Italia e precisamente quello compreso fra 8° e 9° di longitudine est Greenwich, 45° e 46° di latitudine nord.

Detto foglio contradistinto da un motto dovrà essere indirizzato al Ministero della guerra, Comando superiore di aeronautica, Divisione servizi civili, unitamente ad una busta chiusa contradistinta anch'essa dallo stesso motto e nel cui interno sia contenuto un biglietto con nome, cognome, paternità, indirizzo del concorrente e nuovamente il motto distintivo.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione dei lavori scade il 31 ottobre 1922.

Tutti i lavori che pervenissero oltre questa epoca saranno respinti.

Art. 4.

La giuria esaminatrice sarà costituita dal direttore dell'Istituto geografico militare, da un delegato dell'Istituto idrografico della R. marina, da un delegato del Comando superiore di aeronautica, da un delegato dell'Ispettorato dell'aeronautica della R. marina, e da un autorevole membro delle Associazioni sportive nazionali.

Art. 5.

I lavori premiati resteranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione militare, che potrà avvalersene per l'edizione della carta aeronautica d'Italia, apportandovi anche, qualora lo ravvisasse opportuno, tutte quelle variazioni od aggiunte atte a rendere la carta sempre più rispondente agli scopi cui essa è destinata.

I lavori non premiati saranno restituiti agli interessati.

Roma, 29 aprile 1922.

Il ministro
P. DI SCALEA.

CONDIZIONI
cui deve soddisfare la Carta aeronautica normale d'Italia

(Annesso al decreto Ministeriale n. 112 di data 29 aprile 1922)

Art. 1.

La « Carta normale aeronautica d'Italia » dovrà in massima basarsi sul sistema adottato dalle Conferenze internazionali ufficiali tenute a Londra nel 1919 ed a Parigi nel 1913 per la « Carta mondiale » al milionesimo. Essa sarà alla scala di 1 : 200.000.

Nota. — Estratto dalle condizioni adottate dalle Conferenze di Londra e di Parigi.

I fogli della « Carta Mondiale », scala 1:1.000.000, comprendono ciascuno sei gradi di longitudine e quattro gradi di latitudine. Il reticolato è formato dai meridiani tracciati di sei in sei gradi a partire dal meridiano di Greenwich e dai paralleli di quattro in quattro gradi a partire dall'Equatore.

I 60 fusi meridiani di sei gradi di apertura sono numerati da 1 a 60 a partire dall'antimeridiano di Greenwich verso l'est. Al nord e al sud dell'Equatore, sino alla latitudine di 88 gradi, le 22 zone parallele successive di quattro gradi di lunghezza sono indicate con le 22 lettere dell'alfabeto da *A* a *V*.

Le due calotte polari, di due gradi di raggio, sono indicate con la lettera *Z*.

Nell'Emisfero settentrionale, ogni foglio porta un segno distintivo composto dalla lettera *N*, seguito dalla lettera della zona e dal numero del punto corrispondenti alla sua posizione. Esempio: *N. K.* - 12.

Nell'Emisfero meridionale, la lettera *S* sostituisce la lettera *N*. Esempio: *S. L.* - 28.

Art. 2.

Le lunghezze, le distanze, le altezze e le profondità saranno espresse in metri.

Art. 3.

Oltre alle notazioni abituali di latitudine e di longitudine, i fogli della « Carta normale aeronautica » porteranno, chiuse ed in rettangoli, le nuove coordinate geodetiche, cioè la distanza angolare del polo sud preso come origine e crescente da 0° a 180° al polo Nord, e la nuova longitudine riferita all'antimeridiano di Greenwich preso come origine e contata da 0° a 360° andando verso est.

Art. 4.

Ogni foglio unitario della carta normale porterà l'intestazione in francese « Carte normale aéronautique internationale » (vedi tavola annessa) e al disotto la sua traduzione in italiano.

Ogni foglio comprenderà un grado di latitudine e un grado di longitudine e sarà distinto col nome della località più importante riportata sul foglio e con le nuove coordinate (vedi articolo precedente) dell'angolo sud-ovest del foglio. La distanza polare sarà sempre scritta la prima e i numeri delle unità di grado delle due coordinate saranno scritte in caratteri grossi.

Esempi: « Il foglio limitato a sud dal parallello 49° (corrispondente al 139° di distanza dal polo sud) ed a occidente dal meridiano 2° est (ossia 182° della nuova longitudine) sarà numerato 139-182 »

Art. 5.

La « Carta Normale Aeronautica » deve mirare esclusivamente alle esigenze nautiche aeree; in essa per conseguenza dovranno essere riportati solamente i particolari del terreno che meglio risaltano dall'alto e che perciò particolarmente giovano all'orientamento. Così saranno completamente eliminati i segni ed i nomi di località che non presentino particolare importanza topografica, mentre dovranno avere massimo rilievo le città, i maggiori centri abitati, le acque, le strade rotabili, le ferrovie, i boschi, le vette culminanti.

Art. 6.

I fogli della carta normale aeronautica porteranno:

a) nei margini: il titolo che comprende il nome della località scelta per individuare il foglio, i numeri di matricola del foglio; scala a margine graduata in minuti; nome dei fogli adiacenti; latitudine e distanza dal polo Sud, notazioni vecchia e nuova della longitudine; scala in chilometri; leggenda dei segni convenzionali in francese ed in italiano; diagramma della declinazione magnetica; cartina indicante i numeri abbreviati del foglio in questione e degli otto fogli che lo circondano coi confini e i nomi dei paesi parzialmente rappresentati su detti fogli; nome dell'editore e data di pubblicazione;

b) nell'interno del quadro: il reticolato di 20' in 20' dei meridiani e dei paralleli; le strade divise in due classi secondo il loro grado di visibilità dall'alto; le ferrovie di tutte le specie; le città e i paesi con il loro contorno e il tracciato delle strade pubbliche che li attraversano; i villaggi in modo analogo; le caratteristiche principali del sistema idrografico alla superficie; le foreste ed altre zone inadatte all'atterramento; gli aeroporti, gli hangars per dirigibili, gli impianti per il gonfiamento dei palloni, le stazioni di atterramento permanenti sulla terra e sull'acqua; i segnali aeronautici al suolo; i fari terrestri e fanali fissi di navigazione; i fari marittimi (altezza, portata al livello del mare, colore e caratteri della luce); le stazioni radiotelegrafiche; le stazioni metereologiche; le condutture elettriche aeree; gli accidenti topografici più notevoli: i confini nazionali con le zone di entrata doganale; le zone vietate alla navigazione aerea; le principali rotte aeree; i nomi delle distese più importanti di acqua; le principali quote del terreno, rinchiudendo in un ovale quelle dei punti culminanti.

Art. 7.

I vari accidenti topografici saranno riportati con i segni convenzionali compresi nell'annessa tabella, tenendo presente che gli aeroporti, campi di fortuna, hangars per dirigibili, ecc. saranno segnati con contorno fuori scala in modo che risaltino su tutti gli altri elementi.

Le condutture elettriche aeree saranno segnate solamente se non sono distese su strade rotabili segnate sulla carta. In prossimità di importanti città, centrali elettriche e centri industriali, dove lo accentrarsi di molte linee elettriche potrebbe produrre confusione, i segni saranno sospesi al loro giungere ad un cerchio intorno al punto in cui convergono.

Le rotte aeree saranno segnate non riunendo con una linea spezzata tutti i campi di fortuna, ma tracciando successivi allineamenti tra i principali aeroporti, compatibilmente però con la posizione dei campi di fortuna ed alla necessità che le aeromobili passino da tali campi a distanza tale da potervi comodamente atterrare in planè dalla quota di normale navigazione.

Art. 8.

Sui margini del foglio, oltre quanto è precedentemente stabilito al comma *b*) dell'art. 6, saranno disegnati i profili dei principali sistemi orografici che interessano la rotta.

Sul rovescio del foglio saranno segnati a grande scala gli aeroporti, gli aeroscali, gli idroscali ed i campi di fortuna compresi nel foglio stesso, con tutti i particolari del campo e delle adiacenze, segnandovi la quota, le coordinate geografiche di ciascuno e, con particolari segni convenzionali i servizi funzionanti su ciascuno di essi (rifornimento essenze e lubrificanti, stazioni radiotelegrafiche e telefoniche, stazioni aerologiche, servizio automobilistico, dogane, ecc).

Roma, 29 aprile 1922.

Il ministro
P. DI SCALEA

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.